

Lo prevede una delle modifiche alla direttiva Iva sulle vendite di beni di provenienza extraUe

DS6901

DS6901

E-commerce, viene incoraggiato il ricorso al regime speciale loss

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Commercio elettronico di beni di provenienza extraUe nuovamente nel mirino. Il fornitore che non si avvale del regime semplificato dello sportello unico all'importazione (regime loss), applicabile alle vendite a distanza di beni di valore non superiore a 150 euro, sarà considerato debitore dell'Iva dovuta all'importazione e, se stabilito fuori dell'Ue, dovrà nominare un rappresentante fiscale per assolvere l'imposta. Questo varrà anche per i cosiddetti "fornitori presunti", ossia i gestori delle piattaforme elettroniche che facilitano tali operazioni.

È la principale novità contenuta nelle modifiche alla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) concordate dall'Ecofin il 13 maggio scorso, al fine di rafforzare il contrasto all'evasione spingendo gli interessati a optare per il predetto regime (si veda *ItaliaOggi* del 13 e 14 maggio). Vediamo le regole ordinarie e le semplificazioni previste dal regime loss.

Le vendite a distanza di beni importati. L'introduzione in un paese dell'Ue di beni provenienti da paesi o territori terzi, da parte di chiunque, implica la presentazione della dichiarazione di importazione e il pagamento dei diritti doganali, tra cui l'Iva. Questo vale anche per gli acquisti che i consumatori finali effettuano tramite le piattaforme di e-commerce: al momento dell'introduzione nel territorio dell'Ue, i beni devono essere dichiarati all'autorità doganale per il pagamento dei diritti dovuti. Quando il consumatore acquista online (o con altre modalità riconducibili alla nozione di "vendita a distanza di beni importati", su cui appresso), introducendo nel territorio dell'Ue beni di provenienza extraUe, si rende dovuta, all'atto dell'immissione dei beni in libera prati-

ca nel paese Ue di arrivo della spedizione, l'Iva secondo le regole previste per le importazioni; la vendita del fornitore, invece, collocandosi "a monte" rispetto all'importazione, esula dalla sfera di applicazione dell'Iva in quanto i beni, all'atto della spedizione a destinazione dell'acquirente, si trovavano fuori dall'ambito territoriale di applicazione del sistema dell'imposta.

La direttiva 2017/2455 del 5 dicembre 2017 ha introdotto, tra l'altro, disposizioni atte a facilitare l'applicazione dell'Iva sulle operazioni di modesto valore, in modo da contrastare l'evasione. È stata anzitutto codificata la nozione di "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi", che identifica le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all'Iva, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.


È stato inoltre previsto, nel nuovo art. 14-bis della direttiva Iva, che se un soggetto passivo facilita, tramite un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, vendite a distanza di beni importati da paesi e territori extraUe con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che tale soggetto passivo abbia, da un lato, acquistato i beni e, dall'altro, li abbia ceduti. In sostanza, il gestore del mercato virtuale assume il ruolo di acquirente e cedente dei beni, per cui, in veste di "fornitore presunto", sarà tenuto a corrispondere l'Iva sulla cessione, che è localizzata nel paese Ue di arrivo a destinazione dell'acquirente.

Il regime dello sportello unico all'import (loss). Per le vendite a distanza di beni importati nell'ambito di una spedizione o di un trasporto di "valore intrinseco" non superiore a 150 euro, da considerarsi al netto dell'Iva, i fornitori, sia quelli effettivi che quelli "presunti", possono avvalersi del nuovo regime speciale di sportello unico all'importazione, denominato loss, introdotto dalla citata direttiva 2017/2455 e recepito in Italia all'articolo 74-sexies.1 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Tale regime, facoltativo, semplifica la tassazione del commercio online di prodotti di valore fino a 150 euro, consentendo di "saltare" l'imposizione in dogana e di applicare l'imposta sulla vendita al consumatore finale; inoltre, l'imposta dovuta ai vari paesi Ue di destinazione dei beni al consumo viene dichiarata e versata cumulativamente al paese di identificazione (similmente a quanto avviene nel regime Oss). Parallelamente all'istituzione del regime loss, la direttiva Ue 2017/2455 ha soppresso le disposizioni che esentavano dall'Iva le importazioni di beni di valore trascurabile; resta invece in vigore l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a 150 euro.

Ai fini della soglia di 150 euro, l'art. 1, punto 48, del regolamento di esecuzione Ue n. 2446 del 28 luglio 2015 prevede che si intende per "valore intrinseco":

a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Ue, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;

b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero ven-



dute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Ue.

Non concorrono al "valore intrinseco" eventuali altri costi diversi dal trasporto e dall'assicurazione, per esempio diritti di licenza, purché siano indicati distintamente nella fattura.

Sono esclusi dal regime speciale i beni sottoposti ad accise (alcolici e tabacco); tuttavia, come evidenziato nelle note esplicative della Commissione europea, l'esclusione non vale per i profumi e l'acqua da toilette, i quali, ancorché soggetti a dazi, rientrano nel regime Ioss. Se una spedizione di valore non superiore a 150 euro contiene anche prodotti soggetti ad accisa (eccettuati profumi e acqua da toilette), non è consentito di avvalersi del regime speciale.

Il regime speciale può essere attivato mediante apposita registrazione presso l'autorità tributaria di competenza, sia dalle imprese che hanno sede o stabile organizzazione nell'Ue, sia dalle imprese non stabilite nell'Ue. Queste ultime, tuttavia, per poter utilizzare questo regime, devono avvalersi di un intermediario (rappresentante fiscale) stabilito nell'Ue, salvo che siano stabilite in un paese con il quale l'Ue ha concluso accordi di reciproca assistenza (attualmente Norvegia e Regno Unito).

Ai soggetti che si avvalgono del regime Ioss è attribuito un numero identificativo speciale da utilizzare esclusivamente ai fini del regime stesso; agli intermediari è attribuito un numero identificativo per ogni soggetto passivo rappresentato. Al gestore del mercato virtuale, che può avvalersi del regime speciale anche per le cessioni effettuate in veste di "fornitore presunto", è attribuito un unico numero identificativo, indipendentemente dal numero di fornitori per i quali agisce.

Come accennato, per le vendite a distanza dichiarate nell'ambito del regime speciale, l'Iva è dovuta sulla cessione dei beni al consumatore, che si considera effettuata nel momento di accettazione del pagamento; l'importazione è invece esente dall'imposta, a condizione che nella dichiarazione doganale sia specificato il numero identificativo Ioss; la lettera g-ter) dell'art. 68 del dpr 633/1972 esclude infatti dall'imposizione in dogana le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del predetto regime speciale, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione Iva attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto. Con la circolare n. 26 del 30 giugno 2021 l'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in proposito, illustrando anche le modalità di compilazione della dichiarazione di importazione.

Per una maggiore efficacia dei controlli la direttiva 2025/516 dell'11 marzo 2025 ha integrato l'art. 143 della direttiva Iva demandando alla Commissione di introdurre, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'Iva in dogana, misure speciali di contrasto delle frodi e dell'elusione, tra cui il collegamento del numero unico di spedizione al corrispondente numero di identificazione speciale rilasciato al soggetto passivo che si avvale del regime. L'attuazione di questa novità è pertanto subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione. Si ricorda inoltre che la stessa direttiva, modificando l'art. 369-quaterdecies della direttiva Iva, ha stabilito che dal 1° luglio 2027 non potranno avvalersi del regime Ioss i soggetti che applicano il regime di franchigia delle piccole imprese. Occorre infine ricordare

che il regime speciale non può essere applicato se l'impresa importa a proprio nome i beni per poi venderli, dopo lo sdoganamento, agli acquirenti nello Stato membro: in questo caso si applicano le norme generali sull'importazione, mentre le successive vendite potranno configurare, a seconda della destinazione dei beni, cessioni interne o vendite intracomunitarie a distanza.

Le novità. L'essenza delle novità approvate dall'Ecofin, che dovrebbero applicarsi solo dal 1° luglio 2028, è nella modifica dell'art. 201 della direttiva Iva e nell'inserimento dell'art. 201-bis.

In primo luogo, alla regola dell'art. 201 primo comma, secondo cui l'Iva all'importazione è dovuta dalle persone designate o riconosciute come debitori dallo Stato membro di importazione, è aggiunta un'eccezione in forza della quale è debitore dell'Iva all'importazione il fornitore (anche "presunto") che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che potrebbero fruire del regime speciale Ioss (quindi in spedizioni di valore entro 150 euro). Se detto fornitore non è stabilito nell'Ue, né in un paese terzo con il quale esistono accordi di mutua assistenza fiscale, sarà tenuto a nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione come debitore dell'Iva all'importazione. Il nuovo art. 201-bis, poi, prevede che, fatte salve le nuove disposizioni aggiunte nell'art. 201, se il soggetto debitore non provvede al pagamento dell'Iva dovuta all'importazione ai sensi di dette disposizioni, gli stati membri possano consentire al destinatario dei beni di pagare l'Iva dovuta da tale soggetto.

—● Riproduzione riservata —■

Il regime speciale di sportello unico all'importazione (denominato Ioss), introdotto dalla direttiva europea 2017/2455, semplifica la tassazione del commercio online di prodotti di valore fino a 150 euro, consentendo di "saltare" l'imposizione in dogana e di applicare l'imposta sulla vendita al consumatore finale

Il regime Ioss può essere attivato mediante apposita registrazione presso l'autorità tributaria di competenza, sia dalle imprese che hanno sede o stabile organizzazione nell'Ue, sia dalle imprese non stabilite nell'Ue. Queste ultime, per poter utilizzare il regime, devono avvalersi di un intermediario (rappresentante fiscale) stabilito nell'Ue